



UNIONE DEI COMUNI  
MISA - NEVOLA  
P.I. 02082790425  
- UFFICIO URBANISTICA-  
AMBIENTE-  
Via del Corso 9 - 60013 Corinaldo (AN)  
Ambito Territoriale Comune di  
CORINALDO



**PROT. N. 3167 DEL 06/07/2018**

**OGGETTO: Risposta a n. 8 quesiti** formulati da operatore economico acquisiti dalla SUA con pg. 22713 del 05.07.2018 relativi alla procedura di gara aperta di APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTE LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURE E CONTABILITA', NONCHE' DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "NUOVO POLO SCOLASTICO – REALIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CORINALDO – 1° LOTTO". Numero gara ANAC: 7033186 - CIG 74293193FC

#### **QUESITO n. 1**

In riferimento alla pagina 23 e successive "Professionalità minime richieste" del disciplinare di gara, si chiede se è possibile far coincidere le due figure dei progettisti (esperto impiantista termomeccanico e esperto impiantista elettrico) con i due direttori operativi (impiantista termomeccanico e impiantista elettrico) con un unico nominativo.

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 1**

Come previsto all'art. 4, comma 4.1 del "Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale" relativo alla procedura di cui in oggetto, le due figure indicate (esperto impiantista termomeccanico e esperto impiantista elettrico) non possono coincidere e pertanto debbono essere due figure professionali distinte.

#### **QUESITO n. 2**

In riferimento al punto 8.2.2. Lettera C "Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di "servizi di punta" di ingegneria e architettura di cui all'art. 3 lett. Vv) del Codice relativa a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per gli importi – per un importo totale non inferiore al valore di 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Il valore è calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e è riferito a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento" si chiede se si intende che la

somma dei due lavori debba essere pari allo 0,40 o che ciascuno dei lavori debbono essere di importo pari allo 0,4.

## **RISPOSTA AL QUESITO N. 2**

Con riferimento alla richiesta si comunica che, così come indicato nelle Linee Guida n. 1, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del D.lgs. 28 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell' Autorità n. 138 del 21.02.2018 al paragrafo: IV Affidamenti - punto 2.2.2.1 Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria -. Alla lettera c) il valore pari a 0,40 è riferito all'importo totale dei lavori e pertanto la somma dei due lavori deve essere pari a 0,40. Non è necessario che ciascuno dei due lavori sia superiore a 0,40.

## **QUESITO n. 3**

Per la valutazione degli importi lavori da dichiarare al fine di dimostrare i requisiti di cui all'art. 8.2.2. del disciplinare di gara, si chiede nei casi in cui non sia possibile definire una quota parte di prestazione eseguita come debbano essere valutati i lavori svolti congiuntamente ad altri professionisti al di fuori di un'associazione temporanea di professionisti.

## **RISPOSTA AL QUESITO N. 3**

Come indicato nel disciplinare i requisiti dovranno essere dichiarati dal partecipante utilizzando i modelli allegati e la comprova dei requisiti professionali svolti di cui all'art. 8.2.2 del disciplinare di gara, come indicato a pag. 39 del disciplinare dovranno essere comprovati mediante:

*" - certificati, rilasciati dalla committenza (pubblica o privata) di corretta esecuzione e buon esito dei relativi servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, con indicate le categorie delle opere, i relativi importi, la data di svolgimento del servizio ed il loro destinatario pubblico o privato. In alternativa, nel caso di impossibilità motivata, relativamente ai soli servizi eseguiti per committenti privati, potrà essere presentata dichiarazione del concorrente con allegata la relativa documentazione giustificativa, costituita dal contratto di incarico, fatture, atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo (per la direzione lavori). I certificati di esecuzione sono relativi al periodo temporale costituito dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui alle precedenti lettere B) e C), sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. (vedi Linee guida ANAC n. 1 punto 2.2.2.3 pag. 15)*

*Possono essere, altresì ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione o che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professionale regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma degli elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3 lett. Vvvvv) del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia in corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1 lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista*

*che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara. (vedi Linee Guida ANAC n. 1 punto 2.2.2.4 di pag. 15)”*

#### **QUESITO n. 4**

Con riferimento ai requisiti di cui al punto 8.2.2. del bando, al fine di determinare l'importo globale per la categoria E.08, si chiede se sia possibile considerare ai fini del raggiungimento di detto importo anche gli interventi di cui alla categoria E21 E22, aventi un grado di complessità maggiore alla E08.

#### **RISPOSTA AL QUESITO n. 4**

Come stabilito nel disciplinare e nelle Linee Guida n. 1, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del D.lgs. 28 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell' Autorità n. 138 del 21.02.2018 al paragrafo: IV Affidamenti - punto 2.2.2.1 Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria -. Alla lettera 1 “

*Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.*

Poiché come indicato nel quesito la categoria E21 e E22, hanno un grado di complessità rispettivamente pari a 1,20 e 1,55 superiore alla categoria E08 indicata nel bando (0,95), è possibile utilizzare dette categorie ma solo esclusivamente per la categoria dei lavori E08.

#### **QUESITO n. 5**

In riferimento all'art. 8.2.2. lettera E. del disciplinare di gara "numero medio annuo di personale tecnico per soggetti organizzati in forma societaria" si chiede se il valore massimo pari a 4 unità si riferisce al singolo operatore economico o può essere raggiunto tramite un raggruppamento temporaneo costituito da due società di ingegneria e un libero professionista.

#### **RISPOSTA AL QUESITO 5**

Come indicato all'art. 8.2.2 lettera E del disciplinare di gara, ultimo capoverso *“in misura pari ad almeno n. 4 (quattro) unità, da **raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti**”*

Pertanto è il raggruppamento stesso, nelle diverse modalità consentite, che dovrà garantire il *“numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni” pari ad almeno 4 unità.*

#### **QUESITO n. 6**

In riferimento all'art. 8.2.2. pg. 43 del disciplinare di gara "Raggruppamenti e consorzi stabili" lettera a), si chiede se la mandataria debba possedere una percentuale superiore alle mandanti in riferimento ad ogni singola categoria, specialmente rispetto alla categoria prevalente, o è sufficiente che posseda la percentuale maggiore in riferimento all'intero importo lavori, senza tenere in considerazione le singole categorie.

#### **RISPOSTA AL QUESITO n. 6**

Come indicato all'art. 8.2. del disciplinare di gara - Raggruppamenti e Consorzi Stabili- : la mandataria per i requisiti finanziari e tecnici relativi alla lettera A), B) ed E) del disciplinare devono essere posseduti in misura non inferiore al 55% da capogruppo (mandataria). E' chiaro la misura minima richiesta per la mandataria non è riferita alle singole categorie dei lavori ma all'importo complessivo .

E' da tenere comunque presente che :

*Il requisito dei cosiddetti "servizi di punta" di cui alla lettera C) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, fermo restando che nella singola classe/categoria i due servizi di punta richiesti devono essere posseduti da un solo soggetto tra quelli che costituiscono il raggruppamento. Il requisito non è frazionabile in relazione a ciascuna categoria.*

### **QUESITO n. 7**

Possono i mandanti non possedere requisiti di cui all'art. 8.2.2. del disciplinare di gara?

### **RISPOSTA AL QUESITO 7**

**No.** Il capogruppo pur in possesso di requisiti superiori al 55% può costituire il raggruppamento assumendosi una percentuale massima pari al 60% dei requisiti di cui ai precedenti punti A) B) ed E). La restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, fermo restando che il totale dovrà, comunque essere pari al 100% dei requisiti minimi richiesti.

### **QUESITO n. 8**

In riferimento all'art. 12.1 del disciplinare di gara "Offerta Tecnica", si chiede se è possibile indicare nei servizi analoghi come possesso di requisiti tecnico progetti non oancora formalmente approvati dal committente ma ad esso già consegnati. L'operatore economico dispone del protocollo di avvenuta consegna antecedente alla data di pubblicazione del presente bando.

### **RISPOSTA AL QUESITO 8**

**No.** Come indicato nel disciplinare di gara (pag. 46)

*"I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori.*

*Nulla rileva, in caso di servizi di progettazione, che i lavori, per cui sono stati svolti i servizi, siano realizzati, in corso o non ancora iniziati, rilevando esclusivamente l'avvenuta approvazione del servizio. Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.*

*Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto con relative parcelle liquidate o delle fatture relative alla prestazione medesima o della documentazione equivalente.*

Come anche

Nel caso in cui la progettazione sia stata commissionata da un'amministrazione pubblica, si considerano ultimati i servizi "approvati" anche se l'opera non è stata eseguita mentre, nel caso in cui il committente sia privato, sono considerati ultimati i servizi per i quali l'opera progettata è stata in concreto realizzata (parere ANAC prec. n. 179 del 21 ottobre 2015).

I quesiti e le relative risposte saranno pubblicati e visibili sul profilo di committente: [www.appalticontratti.provincia.pu.it](http://www.appalticontratti.provincia.pu.it) della S.U.A. (Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino) dal 06 luglio 2018.

Corinaldo,06/07/2018

Il Resp.le Unico del Procedimento  
Geom. Massimo Manna



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Massimo Manna", written over a horizontal line.